

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI

Settore procedimenti elettorali e privacy

DR n. 5213 del 24.10.2018

IL RETTORE

- Vista la Legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista la Legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Genova;
- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo (nel seguito, RGA), applicabile in quanto compatibile ai sensi della III disposizione finale dello Statuto;
- Richiamato il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26.9.2018 in merito alle disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio (CCS);
- Considerato che il Senato accademico, in data 23.10.2018, ha approvato le suddette disposizioni regolamentari

DECRETA

Art. 1 – Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, sono emanate, nella stesura allegata, le disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche delle rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei corsi di studio.

Art. 2 – Il presente provvedimento è pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo, alla voce Elezioni. Le disposizioni regolamentari entrano in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area legale e generale.

IL RETTORE

F.to digitalmente

Prof. Paolo Comanducci

***Disposizioni regolamentari per le elezioni telematiche delle
rappresentanze studentesche negli organi di governo e nei consigli dei
corsi di studio (CCS)***
(approvate dal Senato accademico in data 23.10.2018)

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali e comuni

- Art. 1 – Avvio dei procedimenti, indizione e nomina della commissione elettorale**
- Art. 2 – Elenchi degli elettori**
- Art. 3 – Liste concorrenti e candidature per gli organi di governo**
- Art. 4 – Procedure telematiche di presentazione di liste/candidature, di disponibilità all'elezione nei CCS, di voto, di scrutinio e formazione delle graduatorie elettorali**
- Art. 5 – Composizione e compiti della commissione elettorale**
- Art. 6 – Proclamazione e nomina degli eletti**
- Art. 7 – Mandato**
- Art. 8 – Carenza di rappresentanze**

Titolo II - Elezioni a liste concorrenti dei rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione

- Art. 9 – Provvedimento di indizione**
- Art. 10 – Elettorato attivo, eleggibilità, candidabilità**
- Art. 11 – Incompatibilità**
- Art. 12 – Liste e candidature**
- Art. 13 – Rappresentanti di lista**

Titolo III - Elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio (CCS)

- Art. 14 – Collegi elettorali**
- Art. 15 – Provvedimento di indizione e calcolo degli eligendi**
- Art. 16 – Elettorato attivo e passivo**
- Art. 17 – Mantenimento della carica nel CCS**

Titolo I - Disposizioni generali e comuni

Art. 1 – Avvio dei procedimenti, indizione e nomina della commissione elettorale

1. Il rettore, completata con esito positivo la fase di test per tutte le operazioni del sistema di voto:
 - a) informa il senato accademico sulle date di votazione, di norma fissate nel mese di aprile dell'anno di scadenza del mandato, sui relativi orari e richiede la designazione della commissione elettorale;
 - b) emana il decreto di indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione;
 - c) acquisisce da ogni direttore di dipartimento il numero dei docenti componenti di ogni CCS, al fine di poter calcolare correttamente il numero degli eligendi;
 - d) emana, di norma, entro sette giorni dalla data del suddetto decreto rettorale di indizione delle votazioni per gli organi collegiali di governo, il decreto di indizione per le contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche nei CCS;
 - e) emana il decreto di nomina della commissione elettorale, designata dal senato accademico, stabilendo i termini entro i quali deve sovrintendere a tutte le operazioni dei procedimenti elettorali, dei quali deve redigere apposito verbale.
2. I decreti rettorali di indizione e di nomina della commissione elettorale sono pubblicati nell'albo e nel sito web di Ateneo e delle strutture fondamentali.

Art. 2 – Elenchi degli elettori

1. I provvedimenti rettorali di indizione indicano i termini e le modalità di pubblicazione e di consultazione degli elenchi alfabetici provvisori, suddivisi per dipartimenti e CCS, di coloro che hanno diritto di voto, che sono eleggibili per i CCS e candidabili per gli organi di governo; gli elenchi evidenziano le situazioni di non eleggibilità o candidabilità.
2. I decreti di indizione indicano, altresì, i termini e le modalità per la presentazione di opposizioni agli elettorati, per la relativa decisione della commissione elettorale e per la formazione e pubblicazione degli elenchi alfabetici definitivi, in cui sono evidenziate le eventuali modifiche apportate.

Art. 3 – Liste concorrenti e candidature per gli organi di governo

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche (studenti, dottorandi, specializzandi) nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione si svolgono col sistema proporzionale a liste concorrenti.
2. Ciascuna lista per il senato accademico è formata da un numero di candidati compreso fra 8 e 16; ciascuna lista per il consiglio di amministrazione è formata da un numero di candidati compreso fra 4 e 8.

Art. 4 – Procedure telematiche di presentazione di liste/candidature, di disponibilità all'elezione nei CCS

1. La presentazione delle liste con l'adesione dei sostenitori e dei candidati nonché il relativo contrassegno e l'indicazione dei rappresentanti di lista presso la commissione elettorale, avvengono, di norma, attraverso la procedura telematica predisposta a cura del gestore del sistema informatico e pubblicizzata entro la data di indizione delle votazioni.

La procedura prevede la possibilità che, entro il termine stabilito nel decreto di indizione, il presentatore inserisca il simbolo e la lista dei candidati; per l'ammissione della stessa, entro i due termini successivi, egualmente stabiliti, un numero di candidati e un numero di presentatori rispettivamente non inferiore al minimo regolamentare dovrà manifestare la necessaria adesione nella forma prevista dal sistema; i candidati inseriscono inoltre il proprio *curriculum*.

2. Le operazioni di voto da remoto da dispositivi elettronici personali, o da eventuali postazioni informatiche rese disponibili dai singoli dipartimenti o dall'Ateneo, si svolgono mediante procedura telematica che preveda la corretta acquisizione della preferenza espressa, la segretezza del voto nonché adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore.
3. Le operazioni di scrutinio e di formazione delle graduatorie per ogni collegio elettorale si svolgono mediante procedura telematica.
4. Per tutte le operazioni di carattere informatico, il gestore del sistema garantisce il necessario supporto per tutta la durata del procedimento elettorale.

Art. 5 – Composizione e compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale è formata da almeno:
 - due docenti, di cui uno in qualità di presidente, l'altro di vicepresidente;
 - tre studenti, i quali non potranno essere presentatori, candidati, sostenitori o rappresentanti delle liste;
 - sei tecnici-amministrativi, di cui due in servizio presso l'Area legale e generale, due presso l'Area didattica e studenti e due presso CeDia;
 - cinque componenti supplenti.
2. Le adunanze della commissione sono valide qualora siano presenti almeno sei componenti, fra i quali il presidente o il vice-presidente, due studenti, e tre tecnici-amministrativi, uno per ciascuna delle categorie indicate al comma precedente. La commissione elettorale decide a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Alle adunanze della commissione, le cui date e orari sono pubblicizzati esclusivamente nel sito web di Ateneo, può presenziare - con diritto di parola - un solo rappresentante per ogni lista; nel caso in cui un rappresentante di lista intenda che sia verbalizzato un proprio intervento, dovrà presentarlo per iscritto; in assenza del rappresentante di lista designato o del supplente, le comunicazioni urgenti della commissione sono effettuate al recapito di posta elettronica indicato all'atto della relativa designazione. In assenza di rappresentanti di lista designati, le comunicazioni della commissione sono indirizzate al presentatore della lista.
3. La commissione elettorale:
 - a) accerta l'ammissibilità di contrassegni, motti, sigle delle liste presentate per gli organi di governo;
 - b) verifica la regolarità delle liste elettorali con le relative adesioni dei candidati e dei sostenitori, nonché del relativo procedimento di presentazione;
 - c) qualora accerti l'inammissibilità di contrassegni, motti, sigle, ovvero l'invalidità, totale o parziale, delle liste concorrenti o comunque un'irregolarità nel relativo procedimento di presentazione, assegna un termine per l'eventuale integrazione o regolarizzazione, che deve essere comunque ricompreso nel periodo stabilito dal decreto di indizione per l'ammissione delle liste; in difetto di regolarizzazione entro il termine assegnato, la lista è esclusa dalla competizione elettorale;
 - d) decide sugli eventuali reclami e/o istanze presentati da rappresentanti di lista ed elettori;
 - e) sovrintende alle operazioni di voto, accerta il raggiungimento del *quorum* previsto dallo Statuto per la validità delle votazioni in ogni collegio elettorale e approva gli atti dei procedimenti di scrutinio e formazione delle graduatorie, svolti con modalità telematiche.

4. Successivamente alle votazioni delle rappresentanze negli organi di governo, la commissione:
 - a) verifica che il sistema informatico abbia provveduto a effettuare lo scrutinio;
 - b) dà atto del quoziente per l'attribuzione di ogni seggio da assegnare, dividendo il totale dei voti di lista validamente espressi per il numero degli eligendi;
 - c) per ogni lista, dà atto del risultato della divisione del totale dei voti riportati per il quoziente calcolato come sopra esposto; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare alla lista;
 - d) attribuisce i rimanenti seggi non ancora assegnati alle liste con maggiori resti, in ordine decrescente; a parità di resto, il seggio è attribuito alla lista in cui si trova in posizione utile il candidato con minore anzianità anagrafica;
 - e) individua quali eletti, nell'ambito di ogni lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze e, a parità, quelli con minore anzianità anagrafica;
 - f) forma la graduatoria dei non eletti escludendo i candidati che hanno ottenuto meno del 20% dei voti ottenuti dall'ultimo degli eletti nell'organo collegiale, a qualunque lista appartenga.
5. Successivamente alle votazioni delle rappresentanze in ogni CCS, la commissione, per ogni collegio:
 - a) verifica che il sistema informatico abbia provveduto a effettuare lo scrutinio e formare la graduatoria;
 - b) individua gli eletti in relazione al maggior numero di preferenze ottenute, prevedendo che, a parità di voti, prevalga la minore anzianità anagrafica.

Art. 6 – Proclamazione e nomina degli eletti

Il rettore:

- a) esercita il controllo di legittimità sugli atti della commissione e dei procedimenti elettorali;
- b) con proprio decreto, pubblicato nell'albo e nel sito web di Ateneo e delle strutture fondamentali, proclama l'esito delle votazioni, nomina gli eletti e approva la graduatoria dei non eletti per eventuali surroghe in caso di cessazioni anticipate;
- c) nel caso rilevi incompatibilità, assegna all'eletto un termine fino a un massimo di sette giorni per la presentazione della necessaria opzione.

Art. 7 – Mandato

1. Gli eletti sono nominati dal 1° novembre successivo alle elezioni e restano in carica fino al 31 ottobre con cui termina il biennio accademico del mandato, fatto salvo quanto specificato al comma 4.
2. Per le elezioni svolte con liste concorrenti, in caso di cessazione, al rappresentante uscente subentra il primo dei non eletti della medesima lista; i rappresentanti di studenti e dottorandi completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno successivo alla durata legale dei rispettivi corsi di studio.
3. Per le elezioni svolte senza liste concorrenti, in caso di cessazione, al rappresentante uscente subentra il primo dei non eletti.
4. Ove necessario, i rappresentanti e gli eventuali subentranti in caso di cessazione restano in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni ordinarie, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

Art. 8 – Carenza di rappresentanze

1. Qualora le votazioni ordinarie, per un collegio elettorale, non siano valide per il mancato raggiungimento del *quorum* previsto dallo Statuto o non abbiano avuto effetto per la mancanza di voti validamente espressi oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti previsti, l'organo collegiale è validamente costituito.
2. Qualora, per un collegio elettorale per il quale è prevista la presentazione di liste e candidature, non si presenti o sia ammesso alcun candidato o sia ammessa alcuna lista, non si procede alle elezioni e l'organo collegiale è validamente costituito senza le rappresentanze.
3. La valida costituzione dell'organo collegiale permane anche qualora si verificino cessazioni anticipate di rappresentanti e non siano possibili sostituzioni per l'esaurimento o la mancanza della graduatoria. Per le elezioni a liste concorrenti non sono previste elezioni suppletive o altre procedure per il recupero della carenza.
4. Per le elezioni delle rappresentanze nei CCS saranno seguite le procedure per il recupero delle carenze eventualmente previste dal decreto rettorale di indizione o da successivo decreto.

Titolo II - Elezioni a liste concorrenti dei rappresentanti di studenti, dottorandi, specializzandi nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione

Art. 9 – Provvedimento di indizione

1. Il decreto rettorale di indizione stabilisce:
 - a) le date e gli orari di votazione, validi anche per le elezioni delle rappresentanze nei CCS;
 - b) il termine per la pubblicazione degli elettorati provvisori, validi anche per le elezioni delle rappresentanze nei CCS, per la presentazione di eventuali opposizioni, per la relativa verifica e accettazione, per la formazione e la pubblicazione degli elettorati definitivi;
 - c) il periodo ed il termine entro cui sarà utilizzabile, nel sito web di Ateneo, la procedura telematica per la presentazione di liste, per la presentazione di candidature e *curricula* e per la designazione dei rappresentanti di lista presso la commissione elettorale;
 - d) la data entro cui la commissione elettorale accerta la regolarità delle liste e delle candidature presentate;
 - e) il termine e le modalità per la pubblicazione nell'albo e nel sito web di Ateneo e delle strutture delle liste ammesse, delle candidature e dei *curricula*.

Art. 10 - Elettorato attivo, eleggibilità, candidabilità

1. L'elettorato attivo spetta agli studenti, ai dottorandi, agli specializzandi iscritti ai corsi dell'Ateneo, entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la pubblicazione degli elettorati definitivi.
2. L'eleggibilità o la candidabilità spetta agli elettori studenti e dottorandi che siano, alla scadenza del termine per la presentazione di liste e candidature, iscritti entro la durata legale del corso di studio e il primo anno successivo; l'eleggibilità spetta inoltre a tutti gli elettori specializzandi che siano iscritti alla suddetta scadenza.

Art. 11 – Incompatibilità

1. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di governo non possono ricoprire alcun incarico di natura politica, né rivestire altra carica accademica (*Nota:*

ad. es. nel Nucleo di valutazione, nel CPO) né essere componenti di altri organi fatti salvi il consiglio che gestisce il proprio corso di studio, il consiglio e la giunta del dipartimento.

2. La presentazione di candidatura da parte di un elettore in situazione di incompatibilità con altra carica accademica equivale, in caso di elezione, alla rinuncia alla carica o alla situazione che determina tale incompatibilità.
3. Viene dichiarato decaduto lo studente eletto che non si dimetta dall'incarico di cui al comma 2 entro quindici giorni dalla nomina.

Art. 12 – Liste e candidature

1. Ciascuna lista deve essere sostenuta, entro il termine per la presentazione, da un numero di elettori non inferiore a 50 e presentata con modalità telematiche da uno di essi entro il termine stabilito dal decreto rettorale di indizione; nessun elettore può essere candidato o sostenitore di più di una lista concorrente per lo stesso organo.
2. Non è ammessa la presentazione di denominazioni e contrassegni di lista identici o suscettibili di essere confusi con quelli già presentati per il procedimento in corso, nonché la presentazione di denominazioni e contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi o contrari all'ordine pubblico o al buon costume.
3. La collocazione dei contrassegni di lista nelle pagine del sistema di voto telematico avverrà secondo l'ordine certificato dal sistema informatico in base alla data ed all'orario di presentazione di cui all'art. 4, comma 1.
4. Ogni candidato deve:
 - a) allegare il *curriculum vitae*;
 - b) indicare nel *curriculum* il recapito telefonico, l'indirizzo di abitazione e di posta elettronica a cui potranno essere inviate l'eventuale nomina, le convocazioni e le altre comunicazioni.

Art. 13 – Rappresentanti di lista

1. I presentatori di ogni lista, designano un unico rappresentante della propria lista e il relativo supplente presso la commissione elettorale; il rappresentante e il supplente sono scelti fra i sostenitori della lista.

Titolo III - Elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio (CCS)

Art. 14 – Collegi elettorali

1. È costituito, di norma, un collegio elettorale per ogni CCS.
2. Qualora per più corsi di studio della medesima durata di un dipartimento sia costituito un solo Consiglio, il direttore può chiedere al rettore, ai soli fini delle elezioni delle rappresentanze studentesche, di costituire un distinto collegio elettorale per ogni corso di studio o per gruppi di corsi di studio disciplinarmente omogenei.

Art. 15 – Provvedimento di indizione e calcolo degli eligendi

1. Il decreto rettorale di indizione indica:
 - a) i CCS affidati a ogni dipartimento, evidenziando i casi di eventuale costituzione di un solo Consiglio per più corsi, con l'indicazione dei relativi codici identificativi;
 - b) il numero dei docenti componenti i singoli CCS, al giorno precedente l'indizione, ed il numero dei rappresentanti degli studenti eligendi, pari al 15% di quello dei suddetti docenti, approssimato all'intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali.

Art. 16 – Elettorato attivo e passivo e dichiarazioni di disponibilità all'elezione

1. L'elettorato attivo e passivo spettano agli studenti iscritti ad uno dei corsi di studio corrispondenti al relativo consiglio entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine stabilito per la pubblicizzazione degli elettorati definitivi.
2. Fermo restando che tutti gli elettori inseriti negli elenchi dell'elettorato passivo sono eleggibili, gli studenti disponibili ad essere eletti nel proprio CCS possono manifestare tale disponibilità con le modalità previste dalla procedura del sistema telematico di votazione, entro il termine iniziale e finale stabiliti nel decreto di indizione.

Art. 17 – Mantenimento della carica nel CCS

1. Lo studente che ha conseguito la laurea triennale non decade dalla carica di rappresentante nel caso in cui si sia iscritto ad un corso di laurea magistrale gestito dallo stesso CCS per il quale era stato eletto.
2. Lo studente che ha conseguito la laurea triennale non decade dalla carica di rappresentante qualora manifesti la volontà di proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale gestito dallo stesso CCS per il quale era stato eletto; lo studente manifesta tale volontà dichiarandola per iscritto o preiscrivendosi. La data della dichiarazione o della preiscrizione deve essere antecedente alla data della prima riunione del consiglio successiva alla data di laurea.
3. Lo studente di cui al precedente comma che non sia in regola col pagamento delle tasse universitarie alle relative scadenze, comprese quelle che prevedono il pagamento di una mora, o che non abbia perfezionato l'iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto alla data di chiusura delle iscrizioni, è dichiarato decaduto d'ufficio ed è sostituito, finché possibile, con il primo dei non eletti in graduatoria.
4. Sono valide le deliberazioni del consiglio al quale gli studenti, di cui al comma precedente, abbiano partecipato in qualità di rappresentanti prima di essere dichiarati decaduti dalla carica.